

REGOLAMENTO ALBO DEL VOLONTARIATO SINGOLO

Approvato con Delibera C.C. n. 27 del 27.10.2016
Entrato in vigore il 29.11.2016

INDICE

Articolo 1 -	Oggetto e finalità del Regolamento	Pag. 3
Articolo 2 -	Principi generali	Pag. 3
Articolo 3 -	Ambiti di applicazione del regolamento	Pag. 3
Articolo 4 -	Gratuità della prestazione del volontario singolo	Pag. 4
Articolo 5 -	Qualificazione dell'incarico	Pag. 5
Articolo 6 -	Modalità di accesso dei cittadini – Elenco Comunale dei Volontari	Pag. 5
Articolo 7 -	Modalità di svolgimento delle attività.....	Pag. 6
Articolo 8 -	Obblighi dell'Amministrazione	Pag. 8
Articolo 9 -	Obblighi dei volontari	Pag. 8
Articolo 10 -	Accordo tra Amministrazione e volontari	Pag. 9
Articolo 11 -	Rimborsi.....	Pag. 10
Articolo 12 -	Rapporti con il volontariato in forma associata.....	Pag. 10
Articolo 13 -	Durata, rinuncia e revoca	Pag. 11
Articolo 14 -	Rendicontazione e informazione alla cittadinanza	Pag. 11
Articolo 15 -	Trattamento dei dati personali.....	Pag. 12
Articolo 16 -	Entrata in vigore e sperimentazione	Pag. 12

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per **“Comune”**, il Comune di Peschiera Borromeo;
2. per **“Ufficio gestore”**, il settore Affari Generali/servizio personale competente per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo del volontariato singolo;
3. per **“Ufficio utilizzatore”**, il settore comunale che si avvale dell'attività del volontario singolo.

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Peschiera Borromeo valorizza l'attività di volontariato svolta nel territorio comunale da tutti i cittadini e cittadine che ne diano disponibilità diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale.

2. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 2

Principi generali

1. Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, al fine di consentire, alle persone, l'espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito **Albo del Volontariato Singolo** per attività di pubblica utilità.

Art. 3

Ambiti di applicazione del regolamento

1. Le attività di pubblica utilità di cui all'articolo 2 sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

- **settore Servizi Sociali:** supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione (prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, commissioni varie a sostegno di persone disagiate); assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e persone diversamente abili; assistenza e trasporto di persone disagiate a visite ospedaliere; supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; organizzazione e sostegno ad attività sociali; attività di supporto a uffici e servizi comunali, escluso il volontariato politico.
- **settore Servizi Educativi:** sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nelle mostre, nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; assistenza all'accesso a servizi informativi (es. sistema bibliotecario, ecc.); accompagnamento alunni a scuola (es. bike to

school, "pedibus"); organizzazione e sostegno ad attività culturali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali; assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche; assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi, previa verifica dei requisiti per lo svolgimento di tale attività; attività di supporto a uffici e servizi comunali, escluso il volontariato politico.

- **Settore Tecnico-Ambientale:** piccole manutenzioni degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (a titolo esemplificativo, manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive), controllo fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con segnalazione all'ufficio tecnico di eventuali situazioni critiche (presunti abusi, presenze di arbusti o materiali che possano creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.); vigilanza e custodia del verde pubblico; piccole manutenzioni a strutture pubbliche e alloggi di proprietà comunale; supporto e collaborazione con la polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile;

Tale elenco è **meramente esemplificativo** e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile e la Croce Rossa in quanto regolati da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

Art. 4

Gratuità della prestazione del volontariato singolo

1. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere attività di volontariato a beneficio dei singoli.

2. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né

dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

3 L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. Le attività di cui al presente Regolamento, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Resta inteso che l'impegno di ciascun volontario non può superare il limite delle 5 ore giornaliere, con un massimo di 25 ore settimanali.

Art. 5

Qualificazione dell'incarico

1. L'impegno connesso con le attività di cui al presente regolamento non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.

2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

3. La durata dell'incarico sarà stabilita di volta in volta dal responsabile dei servizi comunali interessati al quale viene affidato il volontario. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo, previa comunicazione scritta.

Art. 6

Modalità di accesso dei cittadini - Elenco Comunale dei Volontari

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità, pubblicando apposito Avviso sul sito istituzionale del Comune.

2. Presso l'Ufficio Personale è istituito l'Elenco Comunale dei Volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, di ambo i sessi, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei.

3. Il cittadino che intende svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Elenco comunale dei Volontari con indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che sarebbe disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione del presente Regolamento.

I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) residenza in un comune italiano;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- d) per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

4. Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a:

- riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione,
- esclusione dall'elettorato politico attivo.

5. Le domande di iscrizione vengono esaminate da un'apposita Commissione interna composta dai rappresentanti all'uopo individuati nei seguenti Settori comunali:

- a) Affari Generali
- b) Servizi Sociali
- c) Servizi Educativi
- d) LL.PP. e Mobilità
- e) Pianificazione e Gestione del Territorio

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori della suddetta Commissione un dipendente appositamente individuato e nominato dal Servizio Personale.

6. La suddetta commissione, che si riunisce almeno due volte all'anno, provvede alla verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente rispetto alle relative prospettate attività, all'approvazione dell'elenco dei volontari idonei e alla conseguente iscrizioni nell'Elenco Comunale dei Volontari.

7. L'ufficio personale tiene aggiornato l'Elenco Comunale dei Volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni, in modo che gli uffici utilizzatori abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro utilizzi.

8. L'Albo del Volontariato Singolo è inserito in apposito link sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo. Nello stesso link sono riportate tutte le informazioni, la modulistica relativa all'espletamento delle diverse funzioni inerenti le attività volontarie e l'elenco degli uffici utilizzatori con i relativi riferimenti. La richiesta di iscrizione potrà essere inviata sia firmata digitalmente che non, oppure potrà essere consegnata direttamente all'ufficio Urp del Comune di Peschiera Borromeo, corredata sempre da copia del documento d'identità in corso di validità o inviata tramite P.E.C.

9. Potranno iscriversi all'Albo anche cittadini invalidi civili o diversamente abili, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle attività

1. Il Comune, tramite i responsabili dell'ufficio utilizzatore che prendono in carico i volontari, si impegna a:

- a) accertare, direttamente o con il supporto dei servizi competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) valutare, se necessario, la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
- d) verificare i risultati delle attività svolte anche attraverso eventuali incontri periodici.

2. All'inizio della collaborazione, il responsabile dell'ufficio utilizzatore predisponde di comune accordo con il volontario il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari tenendo conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

3. Il responsabile dell'ufficio utilizzatore, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario singolo qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose,
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento,
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

3. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili allo svolgimento di una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura dell'Ufficio utilizzatore, può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili. Prima di avviare l'attività, viene attivato un incontro di formazione specifica, al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

4. L'ufficio utilizzatore avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo, di cui al comma 2, nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.

5. L'ufficio utilizzatore deve fornire ai volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

6. Il Comune, tramite l'ufficio utilizzatore, qualora le attività da svolgersi da parte del volontario richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in suo possesso, si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e assicurare la sicurezza individuale, sulle tematiche del volontariato e della cittadinanza attiva, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

7. Il Comune non può in alcun modo adibire i volontari allo svolgimento di attività che possano comportare rischi all'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

Art. 8

Obblighi dell'Amministrazione

1. Al Comune di Peschiera Borromeo, in particolare, al responsabile di volta in volta specificamente individuato come Datore di Lavoro spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

2. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.

3. L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 9

Obblighi dei volontari

1. I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dell'ufficio utilizzatore, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate, rispettando scrupolosamente le modalità operative stabilite, in particolare, la puntualità nell'attività assegnata;

- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
 - operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
 - partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività;
 - svolgere le attività richieste con correttezza, diligenza e buon senso.
 - utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'ufficio utilizzatore ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
2. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione a cui sono ammessi.

Art. 10

Accordo tra Amministrazione e volontari

1. L'accordo tra il singolo volontario e il responsabile dell'Ufficio utilizzatore ha lo scopo di sottoscrivere i compiti e le responsabilità:

A) per il Comune :

- A1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- A2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle del personale dipendente;
- A3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- A4. la relativa copertura assicurativa;
- A5. l'impegno a fornire ai volontari il materiale e l'eventuale formazione necessaria allo svolgimento dell'attività;
- A6. l'impegno a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae o per il conseguimento di crediti formativi a scuola.
- A7. di essere esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

B) per il volontario:

- B1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di tutela ambientale, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- B2. l'impegno a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
- B3. l'impegno a segnalare tempestivamente all'ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;

- B4. l'impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
 - B5. la dichiarazione dell'assunzione della qualità di custode dei mezzi e delle attrezzature avute in affido per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità e pretesa al riguardo;
 - B6. l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale a lui affidati;
 - B7. di collaborare col Comune rispondendo individualmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
2. La responsabilità del perfezionamento dell'accordo è in capo a ciascun ufficio utilizzatore.

Art.11 Rimborsi

1. Nessun rimborso spese è dovuto al volontario.

Art. 12 Rapporti con il volontariato in forma associata

1. Il Comune, tramite il responsabile dell'ufficio utilizzatore, si impegna a rendere noto ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente ovvero in forma associata.

2. Il Comune, tramite il responsabile dell'ufficio utilizzatore, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato ed i volontari singoli, affinché questi ultimi possano cogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. Il Comune, tramite il responsabile dell'ufficio utilizzatore, può avvalersi di persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

4. La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singoli accordi volti a definire:

- le attività da svolgersi da parte dei volontari,
- il numero e le caratteristiche dei volontari,
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività,

- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile dell'ufficio utilizzatore nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento;
- la facoltà dell'Amministrazione di interrompere, in qualsiasi momento, la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

Gli accordi sono stipulati nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento.

Art. 13

Durata, rinuncia e revoca

1. L'iscrizione all'Albo del Volontariato singolo ha una durata di due anni, dopodiché l'ufficio personale provvede, tramite avviso pubblico pubblicato sul sito comunale, ad aggiornare l'Albo.

2. Il volontario può, in qualsiasi momento di tale periodo, presentare domanda scritta motivata per rinunciare all'incarico e/o chiedere la cancellazione dall'Albo.

3. La revoca e relativa cancellazione dei volontari dall'Albo viene disposta dall'ufficio personale per le seguenti cause:

- a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- b) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte dell'ufficio utilizzatore;
- c) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

Art. 14

Rendicontazione e informazione alla cittadinanza

1. La documentazione e la rendicontazione delle attività svolte rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto dei volontari e Amministrazione.

2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) **chiarezza** - le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) **comparabilità** - la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

- c) **periodicità** - le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del periodo di attività del volontario e, qualora di durata eccedente, al termine di ciascun anno solare;
 - d) **verificabilità** - i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
- a) aree di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti.
4. Il Comune, tramite l'ufficio personale, si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza quali la pubblicazione sul sito comunale nel link dedicato.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune tramite l'ufficio personale nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
2. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

Art. 16

Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le attività individuate dal presente regolamento saranno soggette ad un periodo di sperimentazione della durata di mesi sei a partire dalla pubblicazione dell'avviso per la costituzione dell'Albo del Volontariato Singolo sul sito istituzionale del Comune.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.